



# Direttive di tecnica legislativa (DTL)

## Prontuario per i traduttori e redattori di lingua italiana

1° ottobre 2023

### Indice

	Pag.
<b>Introduzione</b>	2
<b>Struttura generale delle DTL</b>	3
<b>1. Nuovo atto normativo</b>	
a. Titoli e abbreviazione	4
b. Ingresso	6
c. Introduzione parentetica di designazioni	6
d. Articolazione formale degli atti	7
e. Disposizioni finali	7
<b>2. Rimandi ad altre disposizioni o altri atti normativi</b>	
a. Rimandi a singole disposizioni: aspetti generali	9
b. Rimandi ad altri atti normativi pubblicati nella RU e nella RS	10
c. Rimandi al diritto dell'UE	11
d. Citazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino	12
<b>3. Modifiche di atti normativi</b>	
a. Atto modificatore	13
b. Regole comuni per la modifica mediante un atto nuovo o un atto modificatore	15
c. Abrogazioni	17
<b>Allegato: esempio di atto modificatore</b>	20

Il presente documento riporta le regole principali delle DTL per fini didattici; non sostituisce la versione ufficiale.

## Introduzione

### a. Che cosa sono le DTL?

Le Direttive di tecnica legislativa (DTL) disciplinano nelle tre lingue ufficiali la *struttura formale degli atti normativi della Confederazione*, in particolare di quelli pubblicati nel Foglio federale (FF) e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), e, di riflesso, nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Le DTL sono vincolanti per:

- le autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunali della Confederazione);
- le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato estranee all'Amministrazione federale cui la Confederazione ha demandato compiti normativi.

L'edizione attuale è stata adottata nel 2013 ed emendata nel 2015; le regole sono aggiornate periodicamente, secondo necessità, da un gruppo di coordinamento *ad hoc*.

### b. Dove le trovo?

- **Versione elettronica** sempre aggiornata: <https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/it/>  
In questa pagina avete due possibilità:
  - la *navigazione tematica* (strutturata per temi e non in base all'ordine di numerazione dei n. marg.)
  - la *versione pdf «classica»*, consultabile cliccando sulla rubrica **Introduzione > 5. DTL nell'ordine di numerazione**.
- Attenzione: sono in circolazione anche due *versioni cartacee* (edizione di base 2013 e primo aggiornamento 2015), purtroppo *ambidue ormai in parte obsolete*.

### c. Come mi oriento nel pdf?

- **ricerca a pieno testo** («ctrl + F»)
- ricerca a partire dall'**indice analitico**
- ricerca a partire dall'**allegato 3 o 4**
- ricerca a partire dalla **struttura/dall'indice** (cfr. anche pag. 3 qui appresso)

### d. Altri strumenti per il traduttore e redattore italofono

Per la redazione legislativa in italiano vi sono tre strumenti importanti che integrano le DTL:

- le *Istruzioni per la redazione dei testi ufficiali in italiano*;
- la *Raccolta di modelli relativi alla procedura legislativa (OMNIA)* (che riporta molti esempi di atti normativi);
- la *Guida di legislazione* dell'Ufficio federale di giustizia.

Sono reperibili all'indirizzo: [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali

## DTL: Struttura generale

### Introduzione

### Altri manuali e strumenti

### Elenco delle abbreviazioni

#### PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi

##### Titolo 1: Partizione del contenuto

Capitolo 1: Titolo dell'atto

Capitolo 2: Ingresso

Capitolo 3: Parte introduttiva

Capitolo 4: Parte principale

Capitolo 5: Disposizioni finali

Capitolo 6: Allegati

##### Titolo 2: Articolazione formale e struttura

Capitolo 1: Unità di partizione – sinossi

Capitolo 2: Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

Capitolo 3: Partizione e struttura degli articoli

Capitolo 4: Articolazione e struttura formale degli allegati

##### Titolo 3: Rimandi

Capitolo 1: Regole generali

Capitolo 2: Rimandi intratestuali

Capitolo 3: Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS

Capitolo 4: Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS

##### Titolo 4: Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE

Capitolo 1: Introduzione

Capitolo 2: Forma dei rimandi

Capitolo 3: L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico

Capitolo 4: Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE

Capitolo 5: Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi

Capitolo 6: Informazioni circa la reperibilità dei testi

##### Titolo 5: Designazione delle unità amministrative

#### PARTE 2: Le forme degli atti normativi

##### Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

##### Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale

Capitolo 1: Titolo

Capitolo 2: Ingresso

Capitolo 3: Disposizioni finali

##### Titolo 3: Decreti federali

Capitolo 1: Titolo

Capitolo 2: Ingresso

Capitolo 3: Articolazione formale

Capitolo 4: Contenuto e formule usuali

Capitolo 5: Disposizioni finali

Titolo 4: Ordinanze del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri organismi

Capitolo 1: Titolo

Capitolo 2: Ingresso

Capitolo 3: Articolazione e struttura formale

Capitolo 4: Disposizioni finali

Titolo 5: Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici

Capitolo 1: Osservazioni generali

Capitolo 2: Struttura

#### PARTE 3: Atti modificatori

##### Titolo 1: Regole generali

Capitolo 1: Il termine «modifica»

Capitolo 2: Parallelismo delle forme

Capitolo 3: Revisione parziale o revisione totale

Capitolo 4: Modifica di più atti normativi

Capitolo 5: Atti mantello

Capitolo 6: Sospensione e modifica temporanea

##### Titolo 2: Struttura formale degli atti modificatori

Capitolo 1: Titolo

Capitolo 2: Ingresso

Capitolo 3: Articolazione e struttura formale

Capitolo 4: Struttura e denominazione delle nuove disposizioni

Capitolo 5: Struttura delle disposizioni modificate

Capitolo 6: Abrogazione di disposizioni

Capitolo 7: Atti abrogatori

Titolo 3: Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874

Titolo 4: Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale

Capitolo 1: In generale

Capitolo 2: Revisione totale

Capitolo 3: Revisione parziale

**Allegato 1: Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze**

**Allegato 2: Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino**

**Allegato 2a: Struttura dei decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero un trattato internazionale (art. 141a Cost.)**

**Allegato 3: Esempio di nuovo atto normativo**

**Allegato 4: Esempio di atto modificatore**

**Indice analitico**

## Direttive di tecnica legislativa: compendio<sup>1</sup>

### 1. Nuovo atto normativo

#### a. Titoli e abbreviazione

##### Titolo principale

- 3–9 Il **titolo dell'atto** descrive l'oggetto della normativa.
- Nel **titolo delle leggi federali, decreti federali e ordinanze del Consiglio federale** non si indica l'autorità che emana l'atto (*legge federale del 25 marzo 2015 su ...; ordinanza del 14 maggio 2018 su ...*).
- 5 Nel **titolo di tutti gli altri atti normativi** si indica l'autorità che ha emanato l'atto. Se si tratta di un'unità dell'Amministrazione federale si usa l'abbreviazione ufficiale – o, se questa difetta, la denominazione ufficiale – contenuta nell'OLOGA<sup>2</sup> (*ordinanza del DFI su ...*).
- 155 Se nel titolo l'**autorità emanante è indicata con l'abbreviazione**, nella frase performativa dell'ingresso si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall'abbreviazione tra parentesi.
- Ordinanza dell'UFAG sul vino**  
*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),  
visto l'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 2015<sup>1</sup> sul vino,  
ordina:*
- 7 Se l'autore dell'atto **non è un'unità dell'Amministrazione**, se ne riporta sempre la denominazione in tutte lettere (*ordinanza dell'Assemblea federale su ...; regolamento del Tribunale federale su ...*).
- 105 Il **titolo principale è usato soltanto se l'atto non ha un titolo abbreviato**.

##### Titolo abbreviato

- 10, 11 Il **titolo abbreviato** serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno; inoltre non è necessario prevederne in ogni caso uno in tutte e tre le lingue.
- 105 **Se esiste, si cita sempre e soltanto il titolo abbreviato**.

##### «Legge federale su» o «... concernente»?

- [183] Non c'è una regola fissa (ma attenzione: *decreto federale che approva un trattato / che accorda la garanzia federale a una costituzione cantonale / che stanziava un credito d'impegno*).
- Per semplicità di lettura, la preferenza va data a «su» quando possibile. Per evitare le ripetizioni, i due termini possono essere alternati, ad es.: *ordinanza concernente la vigilanza sui mercati finanziari* [invece di: *ordinanza sulla vigilanza sui mercati finanziari*].

<sup>1</sup> Qui di seguito sono riportate le regole principali delle DTL (con a sinistra i rimandi ai rispettivi numeri marginali); in rosso le regole o gli elementi notevoli, in blu gli esempi.

<sup>2</sup> RS 172.010.1, all. 1 e 2

## Abbreviazione

14–20 Gli atti normativi destinati a essere citati con particolare frequenza possono essere dotati di un'abbreviazione; in tal caso, tutte e tre le versioni linguistiche devono averne una.

**Legge federale  
sulle banche e le casse di risparmio  
(Legge sulle banche, **LBCR**)**

- L'abbreviazione è una combinazione di al massimo cinque lettere che ricalcano le iniziali delle parole più significative del titolo (principale o abbreviato).
- Non si può usare un'abbreviazione già esistente per un *altro* atto normativo (neppure in un'altra lingua ufficiale) [tuttavia, se un atto viene abrogato, la medesima abbreviazione può essere riutilizzata per l'atto che gli succede].
- Per lo stesso atto si può usare la stessa abbreviazione in più lingue ufficiali.
- Per verificare la disponibilità di un'abbreviazione, consultare la banca dati Termdat ([www.termdat.ch](http://www.termdat.ch)).

## I titoli dei decreti federali

190–200 I **decreti federali** sono sempre designati come tali nel titolo (*decreto federale su ...*); nel titolo dei **decreti federali semplici** si omette l'indicazione «semplice».<sup>3</sup>

192 I titoli dei **decreti federali concernenti un'iniziativa popolare** sono sempre formulati secondo lo schema seguente:

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»**

195–200 Nella versione italiana i titoli dei **decreti federali che approvano accordi internazionali** sono sempre formulati con una frase relativa secondo lo schema seguente:

**Decreto federale  
che approva [e traspone nel diritto svizzero] la Convenzione....**

Nel titolo di questi decreti, l'accordo internazionale oggetto del decreto e (se sono menzionati) gli Stati partecipanti possono essere citati con una denominazione semplificata rispetto al titolo ufficiale dell'accordo<sup>4</sup>.

Esempio:

Titolo del decreto federale:

**Decreto federale  
che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia**

Titolo dell'Accordo:

Accordo del 30 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

<sup>3</sup> La qualità di decreto federale semplice è riconoscibile dal fatto che questo non sottostà a referendum, cfr. anche qui appresso, pag. 8, n. marg. 230.

<sup>4</sup> Va sempre rispettato il cosiddetto «alternat», cioè il fatto che nella versione svizzera di un accordo bilaterale la Svizzera figura sempre al primo posto, seguita dalla menzione dell'altra Parte (*Accordo tra la Svizzera e l'UE ...*, e non: *Accordo tra l'UE e la Svizzera...*).

## b. Ingresso

22, 29 L'ingresso indica sempre l'autorità che emana l'atto e l'azione da essa compiuta nonché il fondamento giuridico su cui poggia l'atto; per gli atti dell'Assemblea federale vanno indicati anche i materiali legislativi:

Per le leggi basate su un disegno del Consiglio federale:

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 34 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione dell'Accordo ...;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...;  
*decreta*<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> RS 101

Per le leggi basate su un'iniziativa parlamentare:

visto il rapporto della Commissione ... del Consiglio nazionale del ...;  
visto il parere del Consiglio federale del ...;

Per le ordinanze:

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo ... della legge federale del ...;  
*ordina*<sup>6</sup>:

Per i decreti concernenti un'iniziativa popolare:

*esaminata l'iniziativa popolare «...» depositata il ...*

## c. Introduzione parentetica di designazioni

34–36 È possibile **introdurre tra parentesi**, alla prima occorrenza, **designazioni abbreviate**, in particolare l'abbreviazione di un'unità amministrativa, di una commissione, di un'istituzione o di un atto normativo o la **forma breve di un'espressione**.

Esempio:

b. le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

<sup>5</sup> Nelle leggi e nei decreti federali va usato il verbo «decreta».

<sup>6</sup> Nelle ordinanze dell'Assemblea federale, del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici va usato il verbo «ordina».

## d. Articolazione formale degli atti

70–92 Unità di partizione superiori all'articolo:

Parte	
Titolo	<b>Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</b>
Capitolo	<b>Capitolo 4: Fornitori di prestazioni</b>
Sezione	<b>Sezione 4: Tariffe e prezzi</b>

Unità di partizione inferiori all'articolo:

Articolo	<b>Art. 52</b> Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi
Capoverso	<sup>1</sup> Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6;
Lettera	<b>a.</b> il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa; se necessario completa tale elenco con disposizioni concernenti
Trattino	– ... – ...
	2. ...;
	<b>b.</b> ...;
	<b>c.</b> ...;

80 Se un'unità di partizione superiore (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

84 Come si vede dalla panoramica qui sopra, nelle enumerazioni i singoli elementi sono distinti uno dall'altro come segue: *le lettere con il punto e virgola, i numeri con la virgola e i trattini senza interpunzione.*

85, 88 Nel testo italiano, se gli elementi di enumerazioni sono composti di più frasi compiute, queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

a. le società madri di un gruppo finanziario aventi sede in Svizzera; la società madre ha sede in Svizzera se la sua direzione effettiva è situata in Svizzera;

In generale, nel testo italiano gli elementi delle enumerazioni iniziano *sempre* con la minuscola e si concludono *sempre* con l'interpunzione prevista per l'elemento in questione. Ai testi tedesco e francese possono applicarsi altre regole: non lasciatevi confondere!

## e. Disposizioni finali

### Abrogazione e modifica di altri atti in un nuovo atto

44–52 Se un nuovo atto abroga e modifica altri atti normativi, le pertinenti disposizioni sono riportate in due articoli distinti (o, se sono brevi, in un articolo unico) nelle disposizioni finali.

**Art. 64** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 giugno 1993<sup>28</sup> sul trasporto viaggiatori è abrogata.

<sup>28</sup> RU 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877

Se occupano complessivamente più di una pagina, le disposizioni di abrogazione o modifica di altri atti normativi figurano invece in allegato; si applicano le regole generali per la presentazione degli allegati (n. marg. 93–95).

#### Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

#### Leggi federali: referendum ed entrata in vigore<sup>7</sup>

164-170 Le **leggi federali** precisano espressamente se sottostanno al *referendum* facoltativo oppure – nei casi eccezionali di cui all'articolo 165 capoverso 3 Cost. (legislazione d'urgenza) – al referendum obbligatorio. Il caso tipico è quello del n. marg. 165 (*legge federale non urgente*), con la formula seguente:

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

230 I **decreti federali semplici** non sottostanno a referendum; la formula è:

Il presente decreto federale non sottostà a referendum.

170 Anche le **ordinanze dell'Assemblea federale** non sottostanno a referendum; esse non contengono nessuna clausola referendaria.

171–186 Per le **leggi federali** ci sono varie modalità di entrata in vigore: *entrata in vigore* stabilita nella legge medesima, dipendente dall'esito del referendum, vincolata all'entrata in vigore di un'altra legge, parziale, retroattiva. Il caso tipico tuttavia è quello in cui la competenza di mettere in vigore la legge è delegata al Consiglio federale; la formula è:

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

231–232 L'entrata in vigore dei **decreti federali** è di solito disciplinata come nel caso delle leggi federali. I **decreti federali semplici** entrano in vigore il giorno successivo alla loro adozione, per cui si rinuncia a una disposizione esplicita.

#### Ordinanze del Consiglio federale: entrata in vigore e firme

243–245 Per le **ordinanze del Consiglio federale** (come pure quelle dei Dipartimenti e uffici) la formula di *entrata in vigore* è la seguente:

La presente ordinanza entra in vigore il ... [data<sup>8</sup>].

246 La formula finale delle *firme* varia a seconda dell'autorità emanante. Occorre attenersi ai modelli del n. marg. 246. La punteggiatura nella versione italiana in parte si scosta da quella del testo tedesco.

22 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero;  
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>7</sup> Per i casi particolari di entrata in vigore (urgente, retroattiva, ecc.), cfr. i n. marg. 55–65.

<sup>8</sup> Se l'atto deve entrare in vigore a un'ora determinata (ad es. in caso di pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 LPubb), questa va indicata espressamente dopo la data, ad es.: ... il 15 gennaio 2018 alle ore 11.30; cfr. n. marg. 61.



## 2. Rimandi ad altre disposizioni o altri atti normativi

### a. Rimandi a singole disposizioni: aspetti generali

96–100 Nella versione italiana, la **forma di base del rimando a un'altra disposizione** è la seguente (con le unità di partizione indicate per esteso):

... **le specifiche tecniche secondo l'articolo 23 capoversi 3 lettere b–f e 4, primo periodo.**

*Eccezione:* le unità di partizione vengono abbreviate quando figurano **tra parentesi o in note, tabelle e immagini:**

... **le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 3 lett. b–f e 4, primo per.).**

Alle **unità di partizione senza numerazione** si rimanda con il numero ordinale che ne indica la posizione nell'articolo:

... *primo/secondo ... trattino/periodo/comma*

In linea di massima si parte **sempre dall'unità di partizione di rango più elevato:**

**allegato 2 numero 4.8 capoverso 3** [e non il capoverso 3 del numero 4.8 dell'allegato 2<sup>9</sup>].

Se si rimanda **a tutta la serie di articoli che compongono una sezione o un capitolo**, il rimando ha la forma seguente:

... **secondo la sezione 2 (art. 23–27a) ...**

Nei rimandi **all'interno di un medesimo articolo non si specifica della presente articolo:**

... **secondo il capoverso 3** (e non secondo il capoverso 3 del presente articolo).

Nei rimandi ad **altre disposizioni dello stesso atto normativo non si specifica della presente legge/della presente ordinanza; eccezione:** nei casi in cui all'interno del medesimo articolo o capoverso si cita anche un altro atto normativo, la precisazione può essere opportuna per evitare qualsiasi ambiguità: ... **secondo l'articolo 2 della presente ordinanza o secondo l'articolo 3 OTV.**

→ **Verificare sempre e in ogni caso che il rimando corrisponda alle caratteristiche dell'atto e della disposizione cui si rimanda.**

In particolare, **rispettare la grafia esatta dell'unità di partizione nella versione italiana** dell'atto cui si rimanda.

*Esempio:*

**Capo terzo: Autorizzazione e omologazione**

...

... **secondo la procedura di cui al capo terzo** [e non capitolo 3<sup>10</sup>]

Attenzione anche agli **accordi internazionali e agli atti normativi dell'UE**, nelle cui versioni italiane la prima unità di partizione inferiore all'articolo spesso è denominata **paragrafo** invece di **capoverso**.

<sup>9</sup> Ma attenzione alle eventuali forme particolari nei testi del diritto internazionale.

<sup>10</sup> Anche se nelle versioni tedesca e francese l'unità in questione fosse denominata «Kapitel 3/chapitre 3».

## b. Rimandi ad altri atti normativi pubblicati nella RU e nella RS

103–112 **Regola di base:** un atto normativo è sempre citato con il titolo, la data e il riferimento alla RS (in nota), nell'ordine seguente<sup>11</sup>:

... in virtù dell'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie ...

- Se l'atto normativo cui si rimanda ha un **titolo abbreviato, si cita sempre e soltanto quest'ultimo.**
- Nella versione italiana, il **richiamo alla nota contenente il riferimento RS è inserito alla fine della data dell'atto normativo**<sup>12</sup>.
- Se un atto normativo è *citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre l'abbreviazione ufficiale*; nelle occorrenze successive l'atto è citato sempre e soltanto con l'abbreviazione e il riferimento alla RS, senza data.

### **Regole speciali concernenti la data**

- Se un atto normativo è *citato più volte all'interno dello stesso articolo o dello stesso allegato*, la data (se va indicata, cfr. le due eccezioni seguenti) è indicata soltanto *alla prima occorrenza*.
- Gli atti normativi seguenti sono *sempre citati senza data*:

RS 101	Costituzione federale	(Cost.)
RS 210	Codice civile	(CC)
RS 220	Codice delle obbligazioni	(CO)
RS 272	Codice di procedura civile	(CPC)
RS 311.0	Codice penale	(CP)
RS 312.0	Codice di procedura penale	(CPP)
- Infine, come già detto sopra, la data non è riportata se l'atto normativo è *citato con l'abbreviazione*.

### **Regole speciali concernenti il riferimento alla RS**

- Se un atto normativo è *citato nell'ingresso, nelle occorrenze successive il riferimento alla RS non è più riportato* (la data va tuttavia sempre indicata, tenendo conto delle eccezioni di cui sopra).
- Se un atto normativo è *citato più volte all'interno dello stesso articolo o dello stesso allegato*, il riferimento alla RS è indicato soltanto *alla prima occorrenza*.
- Se si rimanda a un *atto normativo abrogato*, nella nota si indicano i riferimenti *alla RU*, non alla RS, cfr. **n. marg. 49**.
- Se si rimanda a un atto – o una sua disposizione o modifica – *non ancora in vigore*, oltre al riferimento alla RS (se già disponibile) si indica il **riferimento alla RU (RS 173.71; RU 2010 3267)** o, nel caso di una legge federale non ancora pubblicata nella RU, *al FF*.

<sup>11</sup> Attenzione ai titoli *sui generis*: legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 821.0); ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 (RS 142.513), ecc.

<sup>12</sup> Attenzione alle forme particolari, come gli atti citati senza data o con l'abbreviazione.

### c. Rimandi al diritto dell'UE

124–150 **Regola di base:** nell'articolato l'atto dell'UE è citato con il **titolo numerico**; tutti gli altri elementi (titolo completo e riferimenti alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU]), sono riportati nella *nota a piè di pagina*.

*Esempio*<sup>13</sup>:

**Art. 5** Condizioni per l'autorizzazione

... che attesta la conformità ai criteri di sicurezza definiti nell'allegato XIII della **direttiva 1907/2016/UE**<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Direttiva 1907/2016/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2016, concernente l'omologazione, l'autorizzazione e la registrazione degli aeromobili civili, GU L 396 del 30.12.2016, pag. 1.

In caso di **ripetuta citazione**, alla prima occorrenza l'atto UE è citato con il *titolo numerico* secondo quanto detto qui sopra e a ogni occorrenza successiva l'atto è citato con il titolo numerico e una *nota* in cui si rimanda alla nota della prima occorrenza con la formula *Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. ... cpv. ....*

- Il **titolo completo** può figurare nell'articolato se è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue (in tal caso la nota contiene soltanto il riferimento alla GU). Nelle *tabelle e negli elenchi* il titolo completo, incluso il riferimento alla GU, va sempre riportato nel corpo del testo, senza nota.
- Occorre sempre citare il titolo ufficiale in italiano dell'atto UE nel tenore esatto della GU (consultabile nel sito Internet <http://eur-lex.europa.eu>).
- Vanno riportate anche le indicazioni (*Rifusione*) o (*Versione codificata*), che sono parti integranti del titolo, come pure l'eventuale titolo breve ufficiale; si omette invece l'indicazione «Testo rilevante ai fini dello SEE».
- Se l'atto dell'UE ha un **titolo breve ufficiale** (cioè figurante nel titolo della versione pubblicata nella GU), in caso di ripetuta citazione *si può*, a determinate condizioni (cfr. n. marg. 134), utilizzare tale titolo invece del titolo numerico; in tal caso il titolo breve ufficiale va completato con la sigla UE anche se nel titolo ufficiale figura l'acronimo «CE» o «CEE»: *direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie*. Per il ricorso eccezionale a un *titolo breve non ufficiale* (cioè non previsto dalla legislazione UE) cfr. n. marg. 135.
- *Agli altri aspetti formali* (prima citazione nell'ingresso, ripetuta citazione all'interno di un articolo o allegato ecc.) *si applicano le regole generali previste per i rimandi* ai testi pubblicati nella RU e nella RS e descritte sopra.

<sup>13</sup> Fittizio

*Come tenere conto dell'evoluzione<sup>14</sup> del diritto dell'UE: quattro casi*

- 140 1. L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. **Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera:**  
→ Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell'atto di base è preceduto dall'espressione, **versione della GU del ...** per esplicitare che il rimando ha carattere statico.
- Esempio:*  
<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE<sup>9</sup>.
- <sup>9</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
- 141 2. L'atto dell'UE è stato modificato più volte. **Tutte queste modifiche, o tutte quelle apportate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera:**  
→ Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell'atto di base, seguito dall'espressione, **modificato/a da ultimo dal regolamento/dalla direttiva ...** con il titolo numerico dell'ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.
- 143 3. L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. **Soltanto una sola o alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera:**  
→ Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all'atto di base dell'UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU); tali atti sono introdotti dalla formula, **modificato/a dal regolamento/dalla direttiva ...**
- 145 4. L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. **La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE:**  
→ In questi casi, l'atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell'atto dell'UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell'accordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Nell'articolato o nella nota a piè di pagina il riferimento all'atto dell'UE è completato con il rimando all'Accordo applicabile, mediante la formula, **nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato ... all'Accordo ...**

**d. Citazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino**

Cfr. allegato 2 delle DTL

<sup>14</sup> Si intendono qui soltanto le modifiche *materiali* del diritto UE; nei rimandi non si menzionano invece mai le *rettifiche* pubblicate nella GU (cfr. n. marg. 146).

### 3. Modifiche di atti normativi

→ Per gli esempi, cfr. l'allegato (pag. 20)

#### a. Atto modificatore

##### Titolo dell'atto modificatore

- 282 L'**atto modificatore reca il titolo integrale** (si riportano cioè anche l'eventuale titolo abbreviato e l'eventuale abbreviazione) e **immutato** (si riporta cioè il tenore in vigore al momento della modifica) dell'atto da modificare.  
Sotto il titolo si indica: **Modifica del ...**.  
Se la modifica consiste esclusivamente nel prorogare la durata di validità dell'atto normativo, sotto il titolo si indica: **Proroga del ...**.  
Se la modifica consiste esclusivamente nell'abrogare l'atto normativo, sotto il titolo si indica: **Abrogazione del ...** (cfr. anche qui appresso, n. marg. 345)
- 278 L'**atto mantello** è una forma particolare che riunisce le modifiche di più atti normativi in un unico atto; è dotato di un titolo *ad hoc* che descrive sinteticamente la materia oggetto della modifica. Gli atti mantello non sono pubblicati nella RS ma soltanto nella RU; non essendo destinati a essere citati in altri atti, non sono mai dotati di abbreviazione.

##### Ingresso e articolazione generale dell'atto modificatore

- 286 Per la modifica di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, **nell'ingresso** dell'atto modificatore si menzionano **l'autorità emanante e i materiali legislativi**:  
*L'Assemblea federale svizzera*,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2017,  
OPPURE:  
visto il rapporto della Commissione ... del ...;  
visto il parere del Consiglio federale del...  
*decreta*:  
Per la modifica di un'ordinanza dell'Esecutivo, nell'ingresso si menziona **soltanto l'organo emanante**:  
*Il Consiglio federale svizzero*  
*ordina*:  
Non si menzionano invece mai le basi legali.  
*Eccezione*: se un'ordinanza è modificata da un'autorità di grado inferiore, nell'ingresso si cita la norma che delega la competenza (cfr. n. marg. 288).
- 289–290 Le **parti dell'atto modificatore sono designate con cifre romane**, di norma non provviste di titolo. Sono:
- modifica dell'atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
  - modifica degli allegati dell'atto principale;
  - abrogazione di altri atti normativi;

- modifica di altri atti normativi;
- disposizioni transitorie;
- referendum [in caso di legge federale] ed entrata in vigore.

**291** Nella cifra I (modifiche dell'atto di base), le modifiche sono introdotte con la seguente frase:  
*La legge federale del ... su ... / L'ordinanza del ... su ... è modificata come segue:*  
(cfr. anche n. marg. 95)

### **Modifica del titolo dell'atto normativo**

**293–294** Il nuovo titolo è posto sotto la cifra I, subito dopo la formula introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Titolo*».

**Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi** (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se la modifica concerne un solo elemento.

**Attenzione: l'atto modificatore reca in ogni caso ancora il titolo non modificato.** Per contro, all'interno dell'atto modificatore laddove necessario (ad es. in caso di modifica di altri atti normativi nei quali si rimanda all'atto modificato) si riporta il nuovo titolo.

### **Modifica dell'ingresso dell'atto normativo**

**295** Il nuovo ingresso è posto sotto la cifra I, subito dopo la formula introduttiva (e, se del caso, dopo la modifica del titolo); è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Ingresso*».

**Il nuovo ingresso è sempre riprodotto per intero nell'atto modificatore**, integrandovi i commi nuovi o modificati, **ma senza gli eventuali materiali legislativi** (messaggi, rapporti delle Commissioni e pareri del Consiglio federale) e **senza la frase performativa** (ossia ad es. la frase «Il Consiglio federale ... ordina»)<sup>15</sup>.

### **Modifica di un allegato**

**298** La **modifica di un allegato** è posta sotto una cifra romana separata se occupa meno di una pagina. Se occupa più di una pagina figura in allegato; in tal caso nella rispettiva cifra romana occorre rinviare alla modifica dell'allegato con la seguente formula:

- in caso di *revisione totale* dell'allegato:  
*L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.*
- in caso di *revisione parziale*:  
*L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.*

**297** La formula per l'**aggiunta di un allegato** è: *Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.*

<sup>15</sup> Salvo ovviamente se anche la frase performativa subisce una modifica, nel qual caso occorre riportare l'ingresso nella sua totalità (ad es. in caso di trasferimento della competenza normativa, cfr. n. marg. 296)

## Abrogazione e modifica di altri atti normativi e disposizioni finali

- 301 (46) L'**abrogazione e la modifica di uno o più altri atti normativi** figurano ognuna sotto un'apposita cifra romana, se occupano meno di una pagina.
- 48 Se occupano più di una pagina, figurano in un allegato dell'atto modificatore; in tal caso, nella rispettiva cifra romana occorre rinviare all'abrogazione e/o alla modifica con la formula: *L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato*. Se l'allegato contiene sia abrogazioni che modifiche, esse figurano in questo ordine; *i singoli atti normativi sono elencati secondo l'ordine del rispettivo numero RS*.
- 302 Sotto l'*ultima cifra romana* figurano le **disposizioni finali** (in particolare quella concernente l'entrata in vigore dell'atto modificatore), se del caso suddivise in capoversi. Corrispondono a quelle utilizzate per un atto nuovo (*La presente ordinanza<sup>16</sup> entra in vigore il ...*).

### b. Regole comuni per la modifica mediante un atto nuovo o un atto modificatore

#### Modifica di singole disposizioni

- 307 **Regola generale:** le **disposizioni modificate sono redatte in modo da poter essere integrate tali e quali nella versione consolidata** (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare, di cui devono quindi rispettare *tutte* le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.
- 291 Le modifiche sono riportate **segundo l'ordine delle disposizioni vigenti**.
- 315, 316, 322 Un'**indicazione metatestuale in corsivo** segnala di volta in volta **l'elemento esatto da modificare** (*Art. 19, rubrica, e cpv. 1 lett. b n. 3*) e/o l'azione da compiere (*Inserire dopo il titolo della sezione 4*).
- Per distinguerle dal testo delle disposizioni modificate, le indicazioni metatestuali non terminano mai con un segno di punteggiatura<sup>17</sup>.*
- 315 **Modifica integrale di un articolo**  
L'articolo è riportato per intero; l'indicazione «Art. [xx]» è l'unico elemento posto in corsivo.
- 310 **Inserimento di un nuovo articolo all'inizio o alla fine di un'unità di partizione esistente**  
L'indicazione metatestuale in corsivo indica l'ubicazione esatta del nuovo articolo rispetto all'unità come segue: *Inserire prima del [dopo il] titolo della sezione 3 [segue l'articolo in questione]*
- 311 **Inserimento di un nuovo titolo di unità di partizione tra articoli esistenti o nuovi**  
L'indicazione metatestuale in corsivo indica l'ubicazione del nuovo titolo come segue: *Titolo prima dell'art. ... / Titolo dopo l'art. ...*
- 325 La stessa formula è utilizzata se si *modifica il titolo di un'unità di partizione esistente*. Se il titolo da modificare è preceduto o seguito da uno o più titoli di altre unità di partizione, nell'atto modificatore si riportano tutti i titoli.

<sup>16</sup> Quindi non: La presente *modifica* entra ...; idem per le modifiche di leggi federali.

<sup>17</sup> Quindi né punto, né virgola, né punto e virgola. Tedesco e francese seguono regole diverse, non lasciatevi confondere.

**318 Modifica di un elemento di un'enumerazione senza modifica della frase introduttiva**  
Se si modifica soltanto un elemento di un'enumerazione ma non la sua frase introduttiva, per chiarezza *quest'ultima è riportata nell'atto modificatore ma non è menzionata nell'indicazione metatestuale.*

**319 Modifica della frase introduttiva**  
*Se anche la frase introduttiva va modificata, è **imperativo** indicarlo espressamente nell'indicazione metatestuale in corsivo (Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b), altrimenti il nuovo tenore della frase introduttiva non sarà integrato nella RS.*  
Se la parte introduttiva comprende *più elementi* (ad. es. un periodo e una frase), l'indicazione metatestuale in corsivo che introduce una sua modifica recita *parte introduttiva*; la parte è riportata per intero.

**333 Modifica che non concerne il testo italiano<sup>18</sup>**  
Gli elementi che nel testo italiano non subiscono modifiche sono menzionati nell'indicazione metatestuale *ma il loro testo non è riportato (eccezione: la frase introduttiva, che viene riportata se le lettere che la seguono sono riportate nelle altre lingue); invece del testo si riportano le formule seguenti, pure in corsivo (e accordate al genere e al numero delle lingue interessate, ma senza punteggiatura finale):*

*Esempio:*

*Art. 42*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 44 cpv. 1, 2 lett. b e 5*

<sup>1</sup> Se necessario per motivi di sicurezza, l'Ufficio federale ritira l'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è ritirata in ogni caso se:

b. *Concerne soltanto il testo francese*

<sup>5</sup> Il ritiro non dà diritto a indennizzo.

**320 Modifica della frase introduttiva che non concerne l'italiano**  
Se la modifica della frase introduttiva non concerne tutte le lingue ma tale frase deve essere riprodotta in tutte le lingue poiché l'enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati, nelle lingue non interessate si ricorre alla soluzione seguente: *Art. 24, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. c.*

<sup>18</sup> Se il testo tedesco contiene l'indicazione «Betrifft nur den französischen Text», il traduttore di lingua italiana deve sincerarsi che la modifica non concerna pure il testo italiano; se anche quest'ultimo va modificato, occorre far completare l'indicazione nel testo tedesco («Betrifft nur den französischen und italienischen Text») (viceversa per il testo francese). NB: nel testo italiano ovviamente non si metterà *mai* l'indicazione metatestuale *Concerne soltanto il testo italiano...*



**327–330 Sostituzione di espressioni mediante un’indicazione generale**

Se in più punti di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un’indicazione generale.

Se la sostituzione concerne **tutte le occorrenze** del termine, dell’espressione o della parte di periodo in questione, nell’indicazione generale si utilizza la formula *In tutta la legge/In tutta l’ordinanza «xxx» è sostituito con «yyy»*.

**In caso contrario**, nell’indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse:

*Negli articoli ... capoverso 1, ... capoverso 3, ...*

*In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 2 e 3, ...*

Se sono necessarie modifiche grammaticali (ad es. genere, articoli e pronomi), nell’indicazione generale si precisa *...è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con ...*.

Più indicazioni generali sono strutturate in *capoversi*.

**Attenzione 1: la sostituzione mediante indicazione generale è spesso fonte di problemi**, per cui occorre **sempre prestare la massima attenzione** alla sua trasposizione nel testo italiano. In particolare:

- il testo di partenza (tedesco o francese) **può avere meno o più occorrenze** del termine in questione rispetto al testo italiano (ad es. poiché in alcune disposizioni il testo di partenza usa un pronome mentre il testo italiano ripete il termine, o viceversa):

<sup>1</sup> <i>Die zuständige Behörde prüft ...</i>	<sup>1</sup> <i>L’autorità competente esamina ...</i>
<sup>2</sup> <i>Sie entscheidet ...</i>	<sup>2</sup> <i>L’autorità competente decide ...</i>

- nel testo italiano possono esserci **varianti dell’espressione da sostituire**, ad es. *Eidgenössisches Jagdbanngebiet=bandita federale di caccia / bandita di caccia / bandita / bandita federale*: in tal caso, nel testo italiano vanno menzionate **tutte le varianti**.

**Attenzione 2:** ricordarsi di integrare la nuova espressione negli articoli dell’atto modificatore che la contengono.

**c. Abrogazioni**

**Abrogazione di disposizioni**

**337–340 Abrogazione di una singola unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera ecc.):**

*Esempi:*

*Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)*

*Abrogata*

*Art. 15*

*Abrogato*

*Art. 21 cpv. 2 lett. c*

*Abrogata*

**Abrogazione combinata con la modifica di singole unità del medesimo articolo:**

*Esempio:*

*Art. 57 cpv. 1, 4 lett. b e 6*

<sup>1</sup> I dati personali concernenti il titolare sono conservati per dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 1, i dati sono in ogni caso conservati fino alla scadenza dell'autorizzazione se:

b. *Abrogata*

<sup>6</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

**341 Abrogazione del titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo**

*Esempio:*

*Titolo prima dell'art. 15*

*Abrogato*

**Abrogazione di un allegato o di altri atti normativi**

**342** In un atto modificatore, **l'abrogazione di un allegato** è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente:

II

L'allegato ... è abrogato.

**343** In un atto modificatore, **l'abrogazione di altri atti normativi** è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente:

II

La legge federale del 25 marzo 1998<sup>1</sup> su... è abrogata.

...

<sup>1</sup> RU 1999 850, 1254; 2008 458; 2015 4522

*oppure:*

II

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 13 settembre 2005<sup>1</sup> su ...;
2. l'ordinanza del ... concernente ...;
3. l'ordinanza del ... su ....

<sup>1</sup> RU 2005 568; 2012 452

Abrogazione e modifica di altri atti normativi disciplinate in allegato:

*Allegato*  
(art. 73)

### **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

La legge del 24 marzo 1995<sup>38</sup> sulle borse è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

#### **1. Codice delle obbligazioni<sup>39</sup>**

...

<sup>38</sup> RU 1997 68, 2044; 2005 5269; 2006 2197; 2012 6679; 2013 1103; 2014 4073; 2015 1535, 5339

<sup>39</sup> RS 220

**345–347** **Atto abrogatorio** (che dispone soltanto l'abrogazione di un altro atto normativo): si riporta il titolo dell'atto da abrogare con l'indicazione **Abrogazione del ....** Il disposto enuncia l'abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto.

Esempio (fittizio) di atto modificatore con formule ed elementi notevoli evidenziati in giallo:

**Ordinanza  
sull'infrastruttura dei mercati finanziari  
(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)**

**Modifica del 5 luglio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>19</sup> sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 2 e 15 capoverso 3, «controllo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestione».*

*Titoli prima dell'art. 76*

**Capitolo 1: Commercio di derivati e valori mobiliari  
Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 86, rubrica e cpv. 3 lett. b, 4 e 6 lett. a*

Operazioni non considerate  
(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)

<sup>3</sup> Le operazioni in derivati a cui partecipa l'emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se:

b. la quota di garanzia dell'aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento;

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>6</sup> L'autorizzazione è ritirata in ogni caso se:

a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 103 cpv. 6 lett. c*

*Abrogata*

II

L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

L'allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.

5 luglio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>19</sup> RS 958.1111